



Studio n. 132-2015/T

## **L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative**

*Approvato dall'Area Scientifica – Studi Tributari il 1° luglio 2015*

*Approvato dal CNN nella seduta dell'1 e 2 ottobre 2015*

**Lo studio in sintesi (Abstract):** *Con tre recenti ordinanze, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della imposizione indiretta sui vincoli di destinazione, ritenendo configurabile una autonoma imposta, nell'ambito del tributo successorio e donativo, gravante sulla costituzione del vincolo.*

*Simile interpretazione determinerebbe l'applicazione del tributo ad ogni fattispecie di vincolo di destinazione, anche di natura non traslativa ed indipendentemente dal carattere oneroso o liberale/gratuito, comportando un notevole aggravio di tassazione, nel settore delle imposte indirette, per una pluralità di ipotesi diffuse a livello operativo.*

*La tesi della Corte è stata fortemente criticata dalla dottrina che ne ha evidenziato la non fondatezza a livello ermeneutico, oltre ai profili di possibile illegittimità costituzionale.*

*Inoltre, la stessa impostazione risulta in buona parte in controtendenza rispetto ai prevalenti orientamenti interpretativi, elaborati da dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa.*

\*\*\*

**Sommario:** 1. La tassazione dei vincoli di destinazione secondo la Corte di Cassazione: i casi esaminati; 2. Segue: La "nuova" imposta sui vincoli di destinazione secondo la Corte; 3. Conseguenze applicative della tesi interpretativa della Corte di Cassazione per la generalità dei vincoli di destinazione: la tassazione dei vincoli non traslativi e di quelli non liberali; 4. Le critiche avanzate alla interpretazione della Corte di Cassazione e le prospettive future; 5. Ulteriori effetti sul piano applicativo, in particolare con riferimento al momento di imposizione per i trust.

\*\*\*

### **1. La tassazione dei vincoli di destinazione secondo la Corte di Cassazione: i casi esaminati**

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione, con tre ordinanze (nn. 3735/3737/3886 del 4/2/2015) che appaiono fortemente innovative, rispetto al panorama interpretativo formatosi in questi anni con riferimento all'art. 2, d.l. n. 262/2006<sup>(1)</sup>.



L'ordinanza n. 3735/2015 considera il caso di un trust auto dichiarato, in funzione di garanzia, istituito per "rafforzare la generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari". L'atto istitutivo prevedeva che, al raggiungimento dello scopo principale, il fondo sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del disponente e, al termine del trust, l'eventuale residuo sarebbe stato attribuito al disponente, se in vita, oppure ai legittimi eredi.

Anche il trust esaminato nella ordinanza n. 3886/2015 era auto dichiarato, costituito da due coniugi in funzione dell'"applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale"; beneficiari erano indicati gli stessi disponenti, se in vita, altrimenti i figli in parti uguali.

L'ordinanza n. 3737/2015 riguarda, invece, una fattispecie di trust, costituito da una serie di enti, con provvista di denaro da parte di uno di questi, avente lo scopo di procedere alla manutenzione, alla riqualificazione ed allo sviluppo di un aeroporto. L'atto istitutivo prevedeva che, al termine del trust, eventuali beni residui sarebbero stati devoluti ad uno degli enti partecipanti oppure ad altro ente o società pubblica individuato dai disponenti.

In tutti i casi, l'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del vincolo con aliquota dell'8%.

La Corte ha cassato con rinvio le sentenze delle diverse Commissioni Tributarie Regionali che avevano accolto le ragioni dei contribuenti nel senso della sola imposizione fissa di registro sulla costituzione del vincolo <sup>(2)</sup>, ed ha ritenuto applicabile l'imposizione in misura proporzionale dell'8% (oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella ordinaria misura proporzionale, nella ordinanza n. 3886/2015).

## **2. Segue: La "nuova" imposta sui vincoli di destinazione secondo la Corte**

L'interpretazione della Corte di Cassazione si fonda sulla tesi che, con il d.l. 262/2006, si sia realizzata l'introduzione di una "imposta nuova", ossia l'"imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione".

Il presupposto impositivo del tributo sarebbe individuato nella "predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti", l'oggetto dell'imposizione consistendo nel "valore dell'utilità" relativamente alla quale il disponente limita le proprie facoltà proprietarie.

Il contenuto economico della destinazione patrimoniale sarebbe sufficiente, ad avviso della Corte, a manifestare la capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e la sussistenza di un "collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione", costituiti dal rilievo patrimoniale della destinazione, renderebbe irrilevante l'eventuale trasferimento patrimoniale connesso al vincolo destinatorio.



La realizzazione del presupposto impositivo al di fuori di fattispecie traslative di ricchezza, evidenzerebbe l'autonomia del "nuovo" tributo rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni, cui sarebbe accomunata solo per "assonanza".

Secondo la Corte l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione conserverebbe connotati "peculiari e disomogenei" rispetto all'imposta "classica" sulle successioni e donazioni, ricevendo tuttavia "disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/90" <sup>(3)</sup>.

### **3. Conseguenze applicative della tesi interpretativa della Corte di Cassazione per la generalità dei vincoli di destinazione: la tassazione dei vincoli non traslativi e di quelli non liberali**

L'impatto applicativo delle ordinanze esaminate risulta estremamente rilevante, interessando variegata fattispecie negoziali riconducibili alla categoria dei "vincoli di destinazione" e potendo determinare una imposizione fiscale ben maggiore rispetto a quella fino ad oggi delineata <sup>(4)</sup>.

Se, in base all'orientamento della Corte, "tutti i regolamenti capaci" di produrre il vincolo di destinazione sono idonei a manifestare la capacità contributiva colpita dal prelievo, ciò significa che l'imposta deve essere applicata ad ogni tipologia di costituzione di patrimoni separati, autonomi o segregati <sup>(5)</sup>.

Ciò vale anche per quei vincoli di natura non traslativa, che, al momento della costituzione o nello sviluppo della vicenda negoziale, non sono in grado di determinare il trasferimento a terzi del patrimonio destinato (in tutto o in parte).

Ed è da sottolineare come, negli ultimi anni, l'interpretazione prevalente, anche della Amministrazione finanziaria <sup>(6)</sup>, ha ritenuto tendenzialmente estranei dal campo applicativo del tributo donativo e successorio (con applicazione della sola imposta fissa di registro) le ipotesi di vincoli di destinazione "non traslativi" <sup>(7)</sup>.

L'impostazione accolta nelle sentenze in esame della Corte di Cassazione potrebbe invece condurre ad affermare l'imposizione proporzionale anche alle fattispecie di atti di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*, ai *trust* auto dichiarati, ai patrimoni destinati ad uno specifico affare *ex art. 2447 bis c.c.*, ad ogni tipologia di fondo patrimoniale *ex art. 167 c.c.*, al fondo comune della rete-contratto <sup>(8)</sup>.

Inoltre, dalla affermata autonomia del presupposto impositivo da quello del tributo donativo e successorio, deriva l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento ad imposta del vincolo di destinazione indipendentemente dalla natura onerosa, liberale o gratuita dell'assetto negoziale <sup>(9)</sup>, ancora una volta in controtendenza rispetto a quanto sostenuto da dottrina e giurisprudenza di merito prevalenti, secondo cui sarebbero rilevanti, ai fini della imposizione proporzionale nel



tributo donativo e successorio, solo i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose<sup>(10)</sup>.

Un'ultima considerazione, infine, in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, ritenute applicabili nella ordinaria misura proporzionale, al momento della costituzione del vincolo, nella ordinanza n. 3886/2015 che sembra sposare l'orientamento della prassi amministrativa.

In questi anni, infatti, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ne ha sostenuto l'applicazione, nella misura proporzionale, in occasione di ogni trasferimento di beni connesso alle fattispecie di separazione/segregazione, mentre parte della giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere tassabile il negozio traslativo iniziale con la sola imposizione fissa, data la portata meramente strumentale<sup>(11)</sup>.

#### **4. Le critiche avanzate alla interpretazione della Corte di Cassazione e le prospettive future**

In dottrina sono state avanzate forti critiche all'orientamento della Corte di Cassazione.

A parte le osservazioni in merito alla scelta del provvedimento della ordinanza anziché della sentenza<sup>(12)</sup>, le critiche hanno interessato tre aspetti.

a) In primo luogo è stata sottolineata la non sostenibilità, sul piano della interpretazione letterale, della soluzione secondo cui l'art. 2, d.l. 262/2006 avrebbe introdotto un "nuovo" tributo sui vincoli di destinazione<sup>(13)</sup>. Non sembra infatti che l'art. 2, commi da 47 a 54, d.l. 262/2006, possa giustificare la conclusione della Corte, dato che il comma 47 prevede esplicitamente l'istituzione della sola "imposta sulle successioni e donazioni", non facendo menzione di altri tributi.

Anche volendo dare rilievo al fatto che la norma intenda distinguere i trasferimenti di beni e diritti (per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito) dalla costituzione dei vincoli di destinazione, non v'è dubbio che entrambe le fattispecie sono, a livello di sintassi, riferite alla (unica) imposta sulle successioni e donazioni<sup>(14)</sup>.

b) In secondo luogo, l'imposizione sulla [mera] costituzione del vincolo di destinazione, indipendentemente dal verificarsi di una fattispecie traslativa, non sarebbe costituzionalmente legittima, ai sensi dell'art. 53 Cost., perché non correlata ad una forza economica effettiva<sup>(15)</sup>.

c) Infine, la scomposizione del presupposto del tributo sulle successioni e donazioni in due momenti (da una parte, quello basato sul trasferimento del bene o del diritto - per causa di morte, donazione o a titolo gratuito -; dall'altro, quello correlato alla mera costituzione di un vincolo destinatorio) manifesterebbe una irragionevolezza in grado di scontrarsi con il limite rappresentato dal principio della coerenza logica dei singoli tributi ritraibile dall'art. 53 Cost. A tale conclusione si giunge sia rilevando la non omogeneità dei due presupposti, sia valorizzando la struttura normativa dell'imposta, che presuppone (in termini di soggetti passivi, base imponibile



ed aliquote) che vi sia un patrimonio che si trasferisce da un soggetto all'altro, che lo stesso sia valutato in occasione del trasferimento e che sia configurabile un "beneficiario" del trasferimento quale soggetto passivo del tributo<sup>(16)</sup>.

In modo del tutto convincente, la dottrina quindi ha evidenziato come la tesi proposta dalla Corte in relazione ai vincoli di destinazione non possa essere seguita, perché condurrebbe a profilare l'incostituzionalità dell'art. 2, d.l. 262/2006.

È, dunque, possibile auspicare un *revirement* interpretativo della Corte, così come un non allineamento da parte di prassi amministrativa e giurisprudenza di merito<sup>(17)</sup>.

#### **5. Ulteriori effetti sul piano applicativo, in particolare con riferimento al momento di imposizione per i *trust*.**

Il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione risulta estremamente rilevante, in termini di possibile maggiore imposizione, anche per un altro aspetto.

Attualmente, secondo l'Amministrazione finanziaria<sup>(18)</sup>, la tassazione, in caso di vincoli di destinazione, si dovrebbe realizzare al momento della separazione/segregazione dei beni, trovando la propria giustificazione in termini di "anticipazione" del prelievo rispetto al futuro arricchimento.<sup>(19)</sup>

Con riferimento al *trust*, in cui le vicende traslative possono essere plurime (per esempio, al momento della segregazione e delle successive attribuzioni ai beneficiari), l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto l'immediata imposizione all'atto della costituzione del vincolo, oltre che l'irrelevanza impositiva di ogni successiva attribuzione ai beneficiari, sia nel caso in cui il trasferimento riguardi gli stessi beni segregati, sia qualora ai beneficiari vengano trasferiti gli "incrementi" del patrimonio del *trust*<sup>(20)</sup>.

In questa prospettiva, la valorizzazione del trasferimento nel *momento* in cui il vincolo è costituito, ma *in funzione* dell'arricchimento futuro, comporta che, per la determinazione dell'imposta dovuta (e, quindi, per individuare l'aliquota applicabile, le franchigie, così come le fattispecie di esenzione), si debba considerare il rapporto tra il disponente ed il beneficiario<sup>(21)</sup>.

La tesi dell'imposizione immediata, pur se indubbiamente favorevole al contribuente in alcune ipotesi<sup>(22)</sup>, è stata fortemente criticata perché la considerazione unitaria degli effetti giuridici determinati dal vincolo di destinazione imporrebbe di valorizzare non la segregazione iniziale (che ha di per sé un carattere "neutrale"), bensì il trasferimento gratuito al beneficiario, attendendo quindi che si realizzi l'assetto finale di interessi solo *programmato* al momento della costituzione del vincolo; e con diversi percorsi interpretativi, la dottrina e la giurisprudenza di merito hanno sostenuto il perfezionamento del presupposto impositivo al momento della attribuzione ai beneficiari<sup>(23)</sup>.

Anche secondo la recente ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione l'imposizione sui vincoli di destinazione deve realizzarsi nello stesso momento in cui il vincolo è costituito, tuttavia



la soluzione si fonda su una argomentazione del tutto originale: quella della autonomia della fattispecie impositiva rispetto alla successiva esecuzione del programma negoziale.

In altri termini se, come la Corte ritiene, la costituzione del vincolo di destinazione è espressiva, di per sé, di una capacità contributiva da assoggettare a prelievo, tale momento impositivo appare del tutto autonomo rispetto a quello, successivo ed eventuale, della attribuzione della ricchezza.

In caso di trust, per esempio, ciò potrebbe portare a sostenere una doppia tassazione: a) con l'imposta sulla costituzione del vincolo, al momento della segregazione del patrimonio in trust; b) con l'imposta sulle donazioni, al momento della attribuzione gratuita della ricchezza al beneficiario finale.

L'evidente irrazionalità di una simile conclusione non fa che avvalorare le perplessità, di ordine sia ermeneutico sia costituzionale, rispetto alla tesi proposta dalla Corte di Cassazione<sup>(24)</sup>.

Al tempo stesso, occorre notare come nelle ordinanze in esame il tema risulta essere notevolmente sfumato.

Per un verso, perché non è chiaro se il soggetto passivo sia, nel pensiero della Corte, colui che opera in vincolo di destinazione oppure il beneficiario finale dell'eventuale trasferimento di ricchezza<sup>(25)</sup>. È evidente come ciò determini significativi riflessi in termini di applicazione del tributo, per quanto attiene soprattutto determinazione della base imponibile, fattispecie di esenzione ed aliquota.

Per altro verso, perché in un passaggio delle ordinanze nn. 3735 e 3737, si legge che "la materiale percezione dell'utilità ... appartiene all'esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie".

Anche se in modo non chiaro, e probabilmente non coerente con l'impostazione teorica elaborata, la Corte sembra quindi voler limitare le possibili conseguenze sul piano operativo, ritenendo comunque unitaria la fattispecie impositiva ed evitando, allora, un doppio momento impositivo.

*Thomas Tassani*

---

**1)** Che ha attratto nel presupposto impositivo anche gli atti "a titolo gratuito" e la "costituzione di vincoli di destinazione" (d.l. 3/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286).





- 2) Nel caso del *trust* auto dichiarato avente funzione di garanzia, la CTR della Lombardia aveva ritenuto non configurabile il presupposto impositivo del tributo successorio e donativo, dato il carattere oneroso e non liberale del *trust*. Nel caso del *trust* auto dichiarato con funzione di “fondo patrimoniale”, la CTR della Campania aveva concluso per la natura di “atto neutro”, data l’assenza di un trasferimento attuale di beni e diritti da un soggetto all’altro e la posizione di mera aspettativa giuridica dei futuri, possibili, beneficiari. Nel caso del *trust* di scopo, la CTR dell’Umbria aveva ritenuto applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni non al momento della costituzione del *trust*, ma a quello (eventuale) dell’effettivo trasferimento del bene dal *trust* al beneficiario.
- 3) Nelle ordinanze nn. 3735 e 3886 del 2015, la Corte si esprime in termini negativi sulla stessa ammissibilità del *trust* auto dichiarato nel nostro ordinamento, ma la questione è ritenuta dalla Corte comunque “irrilevante ai fini della disciplina tributaria da applicare”.
- 4) Si veda CANNIZZARO – TASSANI, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, in *Studi e mat.*, 2011, 541.
- 5) In generale, nella categoria dei vincoli di destinazione si ritengono ricompresi tutti quei regolamenti negoziali idonei a determinare un effetto di separazione/segregazione patrimoniale da destinazione, cui consegue uno “statuto speciale” con riferimento sia alle facoltà proprietarie sia alla responsabilità patrimoniale. È noto come l’impostazione teorica abbia portato a definire i concetti di destinazione patrimoniale e vincolo di destinazione basandosi su un’idea di patrimonio non più fondato sull’elemento aggregante del soggetto, ma qualificato essenzialmente dal criterio della funzione e della destinazione impressa ai beni. Tuttavia, la diffusa presenza nel nostro ordinamento di fattispecie di separazione patrimoniale, conseguenti ad atti di destinazione, non ha ancora condotto a soluzioni condivise nel senso di ammettere una categoria generale di “negozi di destinazione”. Su questi temi, BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, Laterza, 1996, 97 ss.; ARRIGO, *Il trust interno e il contratto di affidamento fiduciario*, in Visintini (a cura di), *Tratt.dir.imm.*, Padova, Cedam, 2013, 1412 ss.; IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, Cedam, 2003, 120 ss. Sulla configurabilità di un fenomeno “segregativo”, nelle fattispecie di *trust*, che si distingue dalla generica separazione patrimoniale, LUPOLI, *Trusts*, Milano, 2001, Giuffrè, 569 ss. Per un inquadramento complessivo dal punto di vista fiscale, FEDELE, *Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo*, Milano, Giuffrè, 2003, 296 ss
- 6) CIRC. AG. ENT., n. 3/E/2008.
- 7) FEDELE, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, (nt. 2), 596 e 611; GAFFURI, *L’imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, Cedam, 2008, 166 e 477 ss. BASILAVECCHIA, *Le intestazioni fiduciarie: trattamento tributario*, in AA.VV., *Analisi interpretative e novità della circolare 3/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate*, in *I quaderni della Fon.it. Notariato*, Milano, 2008, 83.
- 8) STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione*, in *Giur.trib.*, 2015, 397 ss., l’orientamento della Corte implicherebbe l’imposizione anche per le intestazioni fiduciarie, alle fondazioni, alle iscrizioni ipotecarie ed agli atti di pignoramento, in quanto regolamenti capaci di produrre un effetto destinatorio. A nostro avviso, invece, la portata delle pronunce deve essere limitata a quei vincoli che sono in grado di costituire patrimoni separati o segregati.
- 9) Sul punto, anche BUSANI-PAPOTTI, *L’imposizione indiretta dei trust: luci ed ombre delle recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Corr.trib.*, 2015, 1203 ss.
- 10) La costituzione di vincoli di destinazione “onerosi” dovrebbe, invece, essere assoggettata ad imposta solo fissa di registro al momento della separazione/segregazione. FRANSONI, *Allargata l’imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr.trib.*, 2008, 650; CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, in *Riv.not.*, 2010, 440. CTP Bologna, sent. n. 168 del 12/11/2013; CTP, Macerata, sent. n. 207/2012; CTP, Ravenna, sent. del 20/11/2012; CTP, Bologna, sent. n. 120 del 30/10/2009; CTP, Pesaro, sent n. 287 del 9/8/2010; CTP, Lodi, sent. n. 12 del 12/1/2009. *Contra* CIRC. AG. ENT., n. 3/E/2008.
- 11) CTP Latina, sent. n. 412 del 8/1/2013; CTR Milano, sent. n. 54 del 11/3/2013. Per una completa ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di merito, sui diversi aspetti, si rinvia a SERPIERI, *La giurisprudenza in materia d’imposizione indiretta sugli atti di dotazione di beni in trust*, in *Trusts.*, 2015, 152 ss.; INFANTINO, *Il trust davanti ai giudici tributari*, in *Trusts*, 2015, 129 ss.; DE RENZIS SONNINO, *L’imposizione indiretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi*, in *Trust.*, 2009, 507 ss.
- 12) La Corte si è infatti pronunciata [per la prima volta ed in termini del tutto “originali”] sulla questione con ordinanza in camera di consiglio, ciò che sarebbe possibile in caso di “manifesta fondatezza” del ricorso, ex art. 375, n. 5), c.p.c., sussistente solo quando si discuta di una questione di diritto identica ad altra già reiteratamente esaminata dalla Corte, configurabile alla stregua di “diritto vivente”. Sul punto, CORTE CASS., sent. n. 10615 del 4/7/2003; C. DELLE DONNE, sub art. 375 c.p.c., in AA.VV., *Commentario cod.proc.civ.*, Torino, 2013, IV, 971 ss.



- 13)** STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione*, cit.; TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Il Fisco*, 2015, 1957 ss.; BIZIOLI, in *Dialoghi trib.*, 2015; CORASANITI, in *Dir.prat.trib.*, 2015.
- 14)** Una analisi solo letterale del comma 47 porta ad affermare che l’istituita imposta sulle successioni e donazioni sia fondata “sui trasferimenti di beni e diritti” e “sulla costituzione di vincoli di destinazione”. Secondo la Suprema Corte, la nuova imposta riceverebbe disciplina tramite un rinvio alle disposizioni del d.lgs. 346/1990 ai sensi del comma 50, art. 2, d.l. 262/06 “in quanto compatibili”. In realtà la clausola di compatibilità della norma citata non è riferita alle disposizioni di un (presunto) nuovo tributo, bensì al rapporto tra la nuova disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni (recata dall’art. 2, commi 47 ss.) e regime previgente (d.lgs. n. 346/90, “nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2011”). Nella prospettiva della considerazione unitaria delle diverse fattispecie, occorre anche considerare che le innovazioni recate dal d.l. 262/2006, consistenti nella sostituzione degli “atti a titolo gratuito” alle “altre liberalità tra vivi” e nell’aggiunta “e sulla costituzione di vincoli di destinazione”, sono il risultato della trasposizione senza sostanziali modifiche, nei commi 47 e 49 dell’art. 2 l. 286/2006, delle espressioni già contenute nell’art. 6, comma 5 d.l. 262/2006, ispirato dall’originario intento di inserire definitivamente l’imposizione delle successioni e delle donazioni nella struttura e quindi nella sistematica del tributo di registro (sul punto CANNIZZARO – TASSANI, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, in *Studi e mat.*, 2011, 541).
- 15)** Secondo STEVANATO, *op.ult.cit.*, la Corte in questo modo teorizza “un’imposta sull’impoverimento”, “sull’utilità negativa che deriva dall’aver posto un vincolo alle facoltà dominicali su determinati beni, con cui il proprietario ne autolimita il pieno e libero esercizio”. Anche secondo TASSANI, *op.ult.cit.*, la mera costituzione di un vincolo di destinazione sul patrimonio non è in grado di fare di per sé emergere una forza economica nuova, misurabile monetariamente, anche alla luce del principio di uguaglianza. Analogamente, BIZIOLI, in *Dialoghi trib.*, 2015; CORASANITI, in *Dir.prat.trib.*, 2015.
- 16)** STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione*, cit.; TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Il Fisco*, 2015, 1957 ss.
- 17)** Anche se parte della giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ha già aderito all’interpretazione della Corte, nella prospettiva della imposizione legata alla mera costituzione del vincolo, indipendentemente dal trasferimento (Comm.Trib.Prov. Roma, n. 6615 del 25/3/2015, che differenzia, in questo senso, il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni da quelle ipo-catastali che invece sarebbero applicabili solo in misura fissa al momento della segregazione in *trust*).
- 18)** CIRC. AG. ENT., n. 48/E/2007; CIRC. AG. ENT., n. 3/E/2008.
- 19)** Il negozio dispositivo iniziale assumerebbe rilievo impositivo qualora determini una “prospettiva, giuridicamente inequivoca e suscettibile di tutela, di un vantaggio patrimoniale tangibile in favore del soggetto beneficiario, diverso dall’autore del vincolo funzionale” (GAFFURI, *L’imposta sulle successioni e donazioni*, 166).
- 20)** Nella circolare n. 48/E/2007 si afferma: “poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del *trust* non scontrerà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione”.
- 21)** Su tali temi, si vedano anche MURITANO, PISCHETOLA, *Considerazioni su trust e imposte indirette*, in *Notariato*, 2008, 327-328.
- 22)** Nei *trust* “di famiglia” con beneficiario individuato, la valorizzazione del rapporto tra disponente e beneficiario consente, date le alte franchigie e le norme di esenzione, nella gran parte dei casi di affermare il non assoggettamento a tributo, con sola tassazione fissa di registro per il negozio dispositivo. Inoltre, la tassazione immediata fa sì che siano irrilevanti le successive attribuzioni ai beneficiari, anche qualora fossero ulteriori o comunque di maggiore entità rispetto al patrimonio inizialmente segregato.
- 23)** TASSANI, (nt. 19), 149 ss.; per una distinzione, a questi fini, tra *fixed trust* e *trust* discrezionali, CONTRINO, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trusts familiari*, in *Riv.dir.trib.*, 2007, I 537 ss. Nella giurisprudenza, formatasi con particolare riferimento alle fattispecie di *trust*, si è andata diffondendo la soluzione di ritenere tassabile l’atto segregativo iniziale con la sola imposta fissa di registro, rinviando (soprattutto nelle ipotesi di beneficiari non ancora individuati o non titolari di una posizione giuridica certa) l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento dell’effettivo arricchimento (CTP Milano, sent. n. 1208 del 5/2/14; CTP Torino, sent. n. 311 del 5/2/14; sent. n. 90 del 27/11/14; CTP Treviso, sent. nn. 47/48 del 30/4/2009); anche attraverso l’applicazione analogica dell’art. 58, secondo comma, D.lgs. n. 346/1990, in tema di condizione sospensiva (CTP Milano, sent. n. 2300 del 11/3/2015; CTP Perugia, sent. n. 470 del 19/6/2014; CTP Caserta, sent. n. 481 del 1/6/2009; CTP Bologna, sent. n. 120 del 30/10/2009). Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, occorre notare come l’Agenzia delle Entrate ne abbia sostenuto l’applicazione in misura ordinaria in occasione di ogni trasferimento di beni connesso alle fattispecie di separazione/segregazione, mentre parte della giurisprudenza di merito sia nel senso di ritenere tassabile il negozio traslativo iniziale con la sola imposizione fissa, data la





CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

portata meramente strumentale (CTP Latina, sent. n. 412 del 8/1/2013; CTR Milano, sent. n. 54 del 11/3/2013). Per una completa ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di merito, sui diversi aspetti, si rinvia a SERPIERI, *La giurisprudenza in materia d'imposizione indiretta sugli atti di dotazione di beni in trust*, in *Trusts.*, 2015, 152 ss.; INFANTINO, *I trust davanti ai giudici tributari*, in *Trusts*, 2015, 129 ss.; DE RENZIS SONNINO, *L'imposizione indiretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi*, in *Trust.*, 2009, 507 ss.

- 24)** L'aspetto della (irrazionale) doppia imposizione è messo in luce da BIZIOLI, in *Dialoghi trib.*, 2015 e TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Il Fisco*, 2015, 1957 ss.
- 25)** La non chiarezza nella individuazione del soggetto passivo nel pensiero della Corte è evidenziata da STEVANATO, *La "nuova" imposta su trust e vincoli di destinazione*, cit.; TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Il Fisco*, 2015, 1957 ss.; BIZIOLI, in *Dialoghi trib.*, 2015.

*(Riproduzione riservata)*